



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù"

Via Rimini, 1 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - C.F. 91004900592 – Codice iPAistsc_Ltis00100r

☐ 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisramadu.edu.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA

adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 75 del 17/12/2025 assunta all'unanimità ai sensi dell'art. 10 co. 3 lett..a) D. Lgs 297/1994

Il D.P.R. 134 dell'8 agosto 2025, pubblicato sulla G.U. del 25/09/2025, modificativo del *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, ed in particolare degli articoli 4 "Disciplina" e 5bis "Patto educativo di corresponsabilità," ne ha previsto l'adeguamento che è stato curato da un Gruppo di lavoro costituito da Dirigente Scolastica, componente docenti, genitori e studenti.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Formazione della persona, del cittadino e del lavoratore

1. L'Istituto *Campus dei Licei Massimiliano Ramadù* è una comunità di studio e di lavoro. Favorisce e promuove la formazione della persona, del cittadino e del lavoratore e assicura il diritto allo studio, garantito a tutti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. È compito dell'Istituto:
 - tutelare la personalità delle studentesse e degli studenti rispettandone la provenienza socio-culturale, il pensiero religioso, l'identità sessuale, il patrimonio ideale;
 - promuovere la solidarietà tra le varie componenti;
 - favorire la piena integrazione delle studentesse e degli studenti che soffrono situazioni di svantaggio personale e sociale;
 - adottare le misure necessarie per favorire l'inclusione delle studentesse e degli studenti in situazioni di svantaggio e con bisogni educativi speciali, promuovendo la partecipazione degli stessi a tutte le attività didattiche e valorizzando le loro potenzialità;
 - promuovere la formazione della persona, del cittadino e del lavoratore in termini di autonomia e responsabilità;
 - promuovere l'educazione alla sostenibilità anche al fine di favorire azioni concrete per la diffusione di conoscenze e competenze, stili di vita e modelli di produzione e consumo sostenibili.

TITOLO I

DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 2 – Diritto all'identità

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto al rispetto della propria identità, della propria dignità e della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.

Art. 3 - Libertà di pensiero

1. Le studentesse e gli studenti sono liberi di manifestare il proprio pensiero, nel rispetto della dignità e delle idee dei compagni e del personale scolastico. La scuola agevola la circolazione delle idee e delle opinioni indicandone i mezzi e le modalità di manifestazione ed espressione.

Art. 4 - Partecipazione alle attività della scuola

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso il dialogo costruttivo, per quanto di loro competenza, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo.
2. Le studentesse e gli studenti, attraverso il Comitato studentesco, possono proporre attività extracurricolari, rinnovi e potenziamenti delle strumentazioni didattiche e tecnologiche al Consiglio di Istituto che ne valuta la fondatezza, demandandone l'attuazione all'Organo competente.

Art. 5 – Diritto di associazione

1. Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di costituire associazioni all'interno della scuola, i cui scopi siano in armonia con quelli dell'istituzione scolastica, mediante deposito agli atti della scuola dello statuto dell'associazione e delle sue modifiche e integrazioni e di utilizzare spazi della scuola per iniziative culturali e formative.
2. Il Dirigente scolastico, sentiti gli Organi collegiali competenti, concede l'uso dei locali per lo svolgimento delle attività associative compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto.

Art. 6 - Informazione e riservatezza

1. Le studentesse e gli studenti possono, senza vincoli di formalità, chiedere notizie sull'organizzazione della Scuola e sulle decisioni che incidono sulla loro formazione culturale e professionale; possono accedere ai documenti scolastici che li riguardano, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di accesso.
2. Tutti possono accedere agli atti e documenti scolastici di interesse, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di accesso.

Art. 7 – Tempestività e trasparenza della valutazione

1. Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di essere informati su modalità, tempi di svolgimento, contenuto generale e criteri di valutazione delle verifiche, delle prove comuni e delle simulazioni

d'esame.

2. È cura dei docenti programmare al massimo due verifiche scritte nella stessa giornata. Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di essere informati sugli esiti delle prove di verifica entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse e, comunque, prima dello svolgimento della prova successiva con criteri di trasparenza.

Art. 8 - Doveri delle studentesse e degli studenti

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad adempiere ai doveri individuali e collettivi, correlati alla vita scolastica e finalizzati all'inserimento nella vita sociale, secondo principi di correttezza e dignità. Pertanto devono:
 - frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi;
 - mantenere un comportamento corretto e coerente ai principi del presente Regolamento, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
 - indossare abbigliamento consono all'istituzione scolastica;
 - osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza emanate dalla scuola e contenute nel presente regolamento e nelle normative vigenti;
 - utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni e i sussidi didattici e servirsene in modo da non arrecare danni alle persone ed al patrimonio della scuola;
 - condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
 - prendere atto del Patto Educativo di Corresponsabilità e dei principi e impegni in esso contenuti;
 - avere un comportamento leale nello svolgimento delle prove di verifica.

Art. 9 - Patto Educativo di Corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori, delle studentesse e degli studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità, di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/2007 integrato con il D.P.R. 134/2025, che definisce principi e regole condivise nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studentesse e studenti e famiglie e resta valido per l'intera durata del corso di studi.
2. Le proposte di modifica del Patto Educativo di Corresponsabilità vengono elaborate da una apposita Commissione costituita dal Dirigente scolastico, da uno o più docenti fino ad un massimo di tre, da una studentessa, o da uno studente, e da un genitore, per essere poi approvate dal Consiglio di Istituto. Al termine dell'*iter*, il Patto Educativo di Corresponsabilità viene pubblicato nella sezione "Le carte della scuola" del sito istituzionale e nelle piattaforme del MIM.
3. Nel modulo di iscrizione i genitori danno atto di aver letto il Patto Educativo di Corresponsabilità e di sottoscriverlo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 10 - Ingresso in aula per docenti, studentesse e studenti

1. I docenti devono recarsi nelle rispettive aule almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le studentesse e gli studenti entrano a scuola a partire dalle ore 07:55 e si recano in aula per l'inizio delle lezioni previsto alle ore 08:00. Sono tollerati 5 minuti di ritardo. Oltre 5 e entro 15 minuti, le studentesse e gli studenti sono ammessi in aula, ma viene annotato il ritardo breve. Le studentesse e gli studenti che arrivano oltre i 15 minuti di ritardo vengono ammessi in aula previo permesso dei Collaboratori della Dirigenza, ma verrà comunque registrata l'entrata in seconda ora.
3. Non è consentito l'ingresso in aula oltre l'inizio della seconda ora, salvo casi eccezionali e motivati, comunque autorizzati dalla Dirigenza o dal docente dello *staff* della Dirigenza. In tal caso lo/a studente/essa deve sempre essere accompagnato/a dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 11 - Uscita dall'Istituto

1. L'uscita delle studentesse e degli studenti avviene sotto la vigilanza del personale docente e non docente in servizio. L'uscita anticipata del/della singolo/a studente/essa può essere concessa solo se richiesta da un genitore, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure dallo/a studente/essa maggiorenne stesso/a. La richiesta va inoltrata tramite Registro Elettronico (sezione *Modulistica*) entro le ore 09:00: il Dirigente scolastico, o il docente suo delegato, valuta i motivi addotti e autorizza l'uscita anticipata della studentessa e dello studente, che ha luogo al termine dell'ora di lezione.
2. Al momento dell'iscrizione della studentessa e dello studente, i genitori, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, rilasceranno (o rilascerà) l'autorizzazione all'uscita anticipata nei casi in cui il servizio non potrà essere garantito per sopravvenute cause di forza maggiore.
3. La studentessa, o lo studente, che utilizza mezzi di trasporto pubblico può chiedere permessi permanenti per l'entrata posticipata o l'uscita anticipata per massimo dieci minuti rispetto all'orario di inizio e termine delle lezioni, presentando una richiesta motivata e allegando fotocopia dell'orario dei mezzi di trasporto e abbonamento. Per l'uscita anticipata il permesso è concesso per l'ultima ora di lezione, a seconda dell'orario giornaliero.
4. La studentessa, o lo studente, può chiedere un permesso speciale di uscita anticipata da scuola per svolgere attività sportive agonistiche non previste dal progetto formativo "Studente atleta", coreutiche e musicali. In tal caso è necessario allegare alla richiesta la dichiarazione della società sportiva/scuola/conservatorio e il calendario delle attività programmate. Il permesso sarà concesso previa valutazione del Dirigente scolastico e assunzione di responsabilità in ordine alle conseguenze della mancata frequenza delle lezioni da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 12 – Eccessivo numero di ritardi e uscite anticipate

1. Le richieste di entrata posticipata e uscita anticipata devono essere limitate nel corso dell'anno scolastico. Il Coordinatore di classe monitora costantemente i ritardi della studentessa e dello

studente. Quando il numero dei ritardi risulta superiore a cinque in un quadrimestre, segnala la condotta al Dirigente scolastico che adotta d'ufficio il provvedimento disciplinare conseguente.

2. La reiterazione di uscite anticipate, soprattutto se in coincidenza di verifiche programmate, avrà peso nella determinazione del voto di comportamento.

Art. 13 - Frequenza delle lezioni

1. La frequenza alle lezioni in presenza o a distanza è obbligatoria per tutte le discipline, compresa la Religione Cattolica per gli avvalentisi o le attività alternative per coloro che le scelgono.
2. I docenti effettuano l'appello all'inizio delle lezioni e riportano tempestivamente le assenze ed i ritardi sul Registro Elettronico. Le studentesse e gli studenti non possono uscire dall'aula durante le lezioni in presenza e nel corso delle attività didattiche se non autorizzati dal docente.

Art. 14 - Validità dell'anno scolastico

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (D.P.R. 122/2009, art. 14 co. 7).
2. Il mancato rispetto del monte ore di frequenza delle lezioni indicato al comma 1 comporta la non ammissione della studentessa e dello studente allo scrutinio finale.

Art.15 - Giustificazione assenze

1. In caso di assenza, le studentesse e gli studenti devono essere tempestivamente giustificati dai genitori o da chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale a mezzo Registro Elettronico. Lo/a studente/essa che ha compiuto il 18° anno di età può giustificare, accedendo al Registro Elettronico, le proprie assenze.
2. Se l'assenza per malattia supera i cinque giorni consecutivi, comprensivi di eventuali festività, la giustificazione online dovrà essere accompagnata dalla produzione del certificato medico solo nel caso di misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.
3. Alla quindicesima assenza il docente Coordinatore di classe provvede ad inoltrare comunicazione alla famiglia, annotando sul Registro Elettronico l'avvenuta comunicazione. La procedura non viene applicata in casi di comprovata assenza per malattia.
4. Le assenze collettive arbitrarie dalle lezioni devono essere giustificate e sono sanzionate dal Dirigente scolastico a seguito di informativa del docente Coordinatore di classe.
5. Le famiglie collaborano con la scuola assicurando la tempestività delle giustificazioni così come previsto nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 16 – Cambio dell'ora, spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, intervalli

1. Durante i cambi d'orario è assolutamente vietata l'uscita dall'aula. Le studentesse e gli studenti attendono il docente in aula. Lo spostamento delle studentesse e degli studenti dall'aula alla palestra, o ai laboratori, avviene sotto la sorveglianza del docente della disciplina.
Per le sole classi per le quali sia stata adottata la metodologia didattica *Aule-Laboratorio Disciplinari*, lo spostamento delle studentesse e degli studenti dall'aula verso lo specifico

ambiente di apprendimento avviene in modo autonomo.

È fatto obbligo alle studentesse e agli studenti di osservare ordine e silenzio e mantenere un comportamento particolarmente corretto e prudente durante lo spostamento.

2. Durante le lezioni o lo svolgimento di altre attività didattiche, le uscite delle studentesse e degli studenti da qualsiasi ambiente di apprendimento devono essere autorizzate solo se indispensabili e per il tempo strettamente necessario. Il docente non può autorizzare ad uscire dall'aula/laboratori/palestra più di una persona alla volta. Lo/a studente/essa autorizzato/a ad uscire da qualsiasi ambiente di apprendimento non deve accedere ad altre aule, o interrompere le attività che si stanno svolgendo in altri ambienti della scuola e non può recarsi in luogo diverso da quello per il quale è stato autorizzato ad uscire. In prossimità del termine dell'ora di lezione i docenti non devono autorizzare l'uscita dall'aula delle studentesse e degli studenti.
3. L'intervallo è una pausa motivata da esigenze fisiche, psicologiche ed educative. Esso si svolge dalle ore 10:45 alle ore 10:55 per le classi del Polo Tecnico e del Polo Liceale. Per le sole classi per cui sia prevista la settima ora di lezione, è concessa una pausa di 5 minuti fra le ore 13:35 e le 13:40, al termine cioè della sesta ora.
4. Il Dirigente scolastico, ferme restando le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, autorizza l'uscita negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto; revoca l'autorizzazione se le studentesse e gli studenti ritardano il flusso di rientro, ostruiscono le scale di emergenza, sporcano le aree esterne, comunicano con estranei, procurano danni, o comunque assumono comportamenti censurabili; la revoca può riguardare anche singole studentesse e singoli studenti.
5. I docenti e il personale non docente riferiscono alla Dirigenza su fatti e comportamenti individuali o collettivi finalizzati a turbare il regolare svolgimento dell'intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la sicurezza e la serenità delle studentesse e degli studenti. La sorveglianza durante l'intervallo compete al personale docente e ai collaboratori scolastici.
6. La sorveglianza durante l'intervallo può essere affidata anche al Comitato Studentesco durante le Assemblee di Istituto.

Art.17 - Divieto di fumo

1. È vietato fumare, anche sigarette elettroniche, nei locali scolastici e nell'intero edificio, comprese le aree esterne recintate. Tutti sono obbligati a ottemperare a tale prescrizione. Nella scuola sono affissi i relativi cartelli di divieto e, per ambedue le sedi dell'Istituto, sono individuati i docenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle trasgressioni. Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto a denunciare i casi di violazione del divieto.

Art.18 - Utilizzo di dispositivi elettronici

1. E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e, più in generale, in orario scolastico.
2. Ogni studente, o studentessa, al momento dell'ingresso in aula e per tutta la durata della giornata scolastica deposita, se posseduto, il proprio telefono cellulare spento negli appositi organizer presenti in ciascuna aula.
3. Quando la classe si allontana dall'aula per recarsi in altri ambienti (Palestre, Biblioteche, Laboratori o altre aule), ogni studente, o studentessa, porta a seguito il telefono cellulare spento

per depositarlo nell'organizer, se presente nell'ambiente dove viene svolta l'attività didattica, oppure per custodirlo, spento, fino al termine dell'attività didattica che si sta svolgendo.

4. E' ammesso l'uso del telefono cellulare nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato, come supporto allo studente/alla studentessa beneficiario/a del Piano.
5. A supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, la scuola promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie. Agli studenti e alle studentesse è consentito l'utilizzo di notebook, tablet, o altri dispositivi elettronici diversi dal telefono cellulare, previa autorizzazione del docente o del Consiglio di Classe. E' comunque vietato l'utilizzo di tali dispositivi se connessi alla rete internet.
6. L'uso degli strumenti sopra elencati durante i compiti in classe, oltre che l'applicazione della sanzione prevista nel presente regolamento, comporta il ritiro immediato del compito, l'annullamento dello stesso e la convocazione del Consiglio di classe per motivi disciplinari. Il docente indicherà allo studente, o alla studentessa, le modalità di svolgimento della verifica sostitutiva.
7. È vietato effettuare riprese, raccogliere e diffondere immagini. I docenti e la scuola promuovono momenti educativi e formativi per il corretto utilizzo degli strumenti multimediali. Il divieto è esteso anche a visitatori, genitori e persone che a diverso titolo accedono alla Scuola.

Art. 19 – Rispetto ed utilizzo dell'ambiente scolastico

1. Tutti sono tenuti a rispettare gli ambienti dell'Istituto che costituiscono bene comune. Gli arredi, gli strumenti, i laboratori, la biblioteca, le palestre, le aule video, gli ambienti didattici digitali, i servizi igienici, gli spazi esterni devono essere utilizzati con cura e diligenza. L'intera comunità scolastica è tenuta al corretto mantenimento della struttura e degli arredi, all'osservanza delle disposizioni concernenti la raccolta differenziata, al rispetto delle condizioni igieniche, di pulizia e di sicurezza.
2. I docenti, il personale ATA, le studentesse e gli studenti segnalano alla Dirigenza gli usi impropri degli ambienti scolastici.
3. Alle classi che, al termine delle lezioni, lasciano aule o spazi comuni in condizioni indecorose viene richiesta la sistemazione degli ambienti al mattino seguente.
4. Il Coordinatore di classe nomina ad inizio anno, su base volontaria, due fra le studentesse e gli studenti come responsabili della raccolta differenziata che hanno il compito di incoraggiare comportamenti ecosostenibili dei compagni. Le studentesse e gli studenti responsabili segnalano al coordinatore di classe le criticità rilevate.

Art. 20 - Disposizioni di sicurezza

1. Tutto il personale, le studentesse e gli studenti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza, anche di carattere transitorio.
2. I dispositivi di sicurezza possono essere utilizzati all'occorrenza solo dal personale addetto all'emergenza.
3. È compito della Scuola curare la formazione sulla sicurezza e verificare la conoscenza delle

disposizioni relative da parte delle studentesse e degli studenti e del personale anche attraverso esercitazioni e simulazioni.

Art. 21 – Registro Elettronico

1. Il Registro Elettronico è un applicativo finalizzato a garantire l'accesso costante alle informazioni da parte delle famiglie delle studentesse e degli studenti, oltre che alla dematerializzazione ed allo snellimento delle procedure amministrative. Il Registro Elettronico è compilato dal docente con cura e tempestività per:
 - la rilevazione delle assenze, dei ritardi e l'annotazione delle relative giustificazioni;
 - la registrazione delle attività didattiche svolte in classe e dei compiti assegnati;
 - l'inserimento delle valutazioni delle verifiche scritte e/o grafiche e/o pratiche e/o orali effettuate;
 - le comunicazioni alle famiglie;
 - l'annotazione di infrazioni al Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.
2. Il Dirigente scolastico o i suoi delegati inseriscono nel Registro Elettronico le comunicazioni destinate a docenti, a studentesse, a studenti e a famiglie, all'occorrenza le entrate posticipate e le uscite anticipate delle classi, i permessi di entrata posticipata e uscita anticipata per brevi periodi o permanenti riguardanti le singole studentesse e i singoli studenti.
3. Alle famiglie vengono inviate le credenziali per l'attivazione dell'*account Famiglie* che consente, attraverso la funzione *Libretto web*, la giustificazione delle assenze e dei ritardi. Le stesse credenziali consentono l'accesso al RE per la consultazione delle comunicazioni della Dirigenza e dei dati in esso contenuti (valutazioni; assenze; ritardi e avvenuta giustificazione; entrate posticipate o uscite anticipate della classe; inizio procedimenti disciplinari per collaborare e partecipare attivamente al percorso formativo della studentessa e dello studente) nonché, accedendo alla sezione *Modulistica*, per la richiesta di uscita anticipata o di certificazioni. Alle studentesse e agli studenti non maggiorenni verranno invece fornite credenziali che consentiranno l'accesso al Registro con funzioni limitate: non potranno giustificare assenze, ritardi e richiedere certificati.
4. Le credenziali di accesso al Registro Elettronico, che consentono l'utilizzo di tutte le funzioni, sono rilasciate anche allo/a studente/essa maggiorenne che ne fa richiesta. In tal caso, unicamente per completezza dei rapporti, la scuola informa la famiglia dell'avvenuta consegna.
5. Il Registro Elettronico va sistematicamente consultato dalle famiglie, dalle studentesse e dagli studenti per l'informazione tempestiva e riservata che attraverso detto strumento viene fornita.
6. I docenti comunicano con le famiglie attraverso il RE, secondo le disposizioni sopra richiamate. Organizzano i ricevimenti in presenza o a distanza secondo le indicazioni del Piano annuale delle attività dei docenti. A discrezione del docente il RE può essere utilizzato come strumento di segnalazione e collaborazione con la famiglia attraverso gli strumenti delle annotazioni e dei richiami per inadempienze didattiche (mancato svolgimento dei compiti assegnati o mancato possesso del materiale scolastico)

TITOLO III DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 22 – Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e costruttive perché diretti al rafforzamento del senso di responsabilità del singolo, al ripristino dell'armonia nel contesto scolastico, al recupero delle studentesse e degli studenti attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Lo/a studente/essa che viola le disposizioni del presente Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità può essere sottoposto/a a procedimento disciplinare ed essere destinatario/a di provvedimento disciplinare. Il procedimento ed il conseguente provvedimento devono tener conto della situazione personale dello studente, o della studentessa, con Bisogni Educativi Speciali.
5. Il Consiglio di classe e il Dirigente scolastico su proposta di un docente possono attribuire Note di Merito, in riferimento ad iniziative, atti, meriti culturali o sportivi, di particolare valenza educativa e sociale, al singolo studente o all'intera classe. Le Note di Merito sono prese in considerazione nell'attribuzione del voto di Comportamento e sono inserite nel *Curriculum della studentessa e dello studente*.

Art. 23 – Infrazioni, sanzioni e organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. Le condotte che configurano infrazioni, le sanzioni conseguenti e gli organi preposti ad irrogarle sono indicati nelle tabelle A, B, C e D dell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Costituiscono attenuanti della condotta:
 - la situazione personale;
 - l'aver commesso il fatto per negligenza o imprudenza;
 - la piena ammissione dei fatti contestati;
 - il riconoscimento delle proprie responsabilità e la proposizione di rimedi;
 - la riparazione immediata del danno.
3. Costituiscono aggravanti della condotta:
 - l'intenzionalità del comportamento;
 - la gravità delle conseguenze derivate dalla condotta;
 - l'essere stato lo studente, o la studentessa, già destinatario/a di altre sanzioni disciplinari nell'anno scolastico in corso;
 - l'aver commesso il fatto in concorso di più studentesse o e di più studenti o in accordo intesa con altri;
 - l'aver commesso il fatto durante attività di percorsi di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO), stage linguistici, viaggi e visite di istruzione.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e possono consistere nel richiamo; nell'ammonizione; nell'allontanamento dalle lezioni fino a giorni due; nell'allontanamento dalle

lezioni da tre a quindici giorni; nell'allontanamento superiore a quindici giorni; nell'allontanamento definitivo dalle lezioni .

5. .L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità della studentessa e dello studente in merito al risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle persone e alle cose.

6. Per le sanzioni disciplinari che prevedono un periodo di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola, nell'ambito della propria autonomia, individua i docenti incaricati della loro realizzazione.

7. Per le sanzioni disciplinari che prevedono un periodo di allontanamento dalle lezioni compreso tra tre a quindici giorni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Tali attività, inserite nel PTOF, si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente o della studentessa, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

8. Per le sanzioni disciplinari che prevedono un periodo di allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 24 – Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è l'insieme delle attività che si riferiscono all'accertamento dei fatti, alla formalizzazione dell'istruttoria, alla valutazione della condotta.
2. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione, da parte dell'organo competente, del provvedimento.
3. Il personale docente e non docente della scuola ha il dovere di segnalare tempestivamente

condotte delle studentesse e degli studenti trasgressive delle norme vigenti, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità che possono comportare l'avvio del procedimento disciplinare.

Art. 25 - Fasi del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare relativo alle infrazioni che comportano l'applicazione della sanzione del richiamo scritto si articola nelle seguenti fasi:
 - contestazione della condotta scritta sul Registro Elettronico da parte del docente della classe. Se la condotta è rilevata da un docente non appartenente al Consiglio di quella classe, ma che ha assistito all'evento, l'annotazione sul Registro Elettronico è curata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato al quale il docente non della classe ha relazionato in ordine alla condotta;
 - verbalizzazione sul Registro di classe delle ragioni che, nell'immediatezza del fatto, lo/a studente/essa fornisce;
 - richiamo scritto sul registro di classe da parte del docente/Dirigente scolastico/delegato del Dirigente scolastico che ha contestato la condotta.
2. Il procedimento disciplinare nel caso delle infrazioni che comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione si articola nelle seguenti fasi:
 - contestazione della condotta scritta sul Registro Elettronico da parte del docente della classe. Se la condotta è rilevata da docente non appartenente al Consiglio di quella classe, ma che ha assistito all'evento, l'annotazione sul Registro Elettronico è curata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato al quale il docente ha relazionato in ordine alla condotta;
 - verbalizzazione sul Registro di classe delle ragioni che nell'immediatezza del fatto lo/a studente/essa fornisce;
 - ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori della Dirigenza sul Registro di classe o decreto di ammonizione del Dirigente scolastico comunicato via posta elettronica ai genitori dello/a studente/essa minorenni o allo/a studente/essa maggiorenne.
3. Il procedimento disciplinare nel caso delle infrazioni previste nelle Tabelle A, B, C e D, che comportino l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni, è articolato nelle seguenti fasi:
 - contestazione scritta sul Registro di classe della condotta da parte del docente. Se la condotta è rilevata da docente non appartenente al Consiglio di quella classe, ma che ha assistito all'evento, l'annotazione sul Registro Elettronico è curata dal Dirigente scolastico o dal suo delegato al quale il docente non della classe ha relazionato in ordine alla condotta;
 - esposizione delle proprie ragioni da parte della studentessa e dello studente nell'immediatezza del fatto;
 - istruttoria ed accertamento dei fatti da parte del docente/Dirigente scolastico;
 - convocazione del Consiglio di classe in composizione allargata o del Consiglio di Istituto;
 - ascolto della studentessa o dello studente minorenni, in presenza dei genitori, e dei genitori stessi o della studentessa e dello studente maggiorenne da parte del Consiglio di classe/Consiglio di Istituto;
 - irrogazione della sanzione in forma scritta da parte dell'organo competente;
 - comunicazione del provvedimento alla famiglia della studentessa e dello studente

minorenne o allo studente maggiorenne.

4. La convocazione della studentessa e dello studente e dei suoi genitori, davanti al Consiglio di classe/Consiglio di Istituto ha luogo a mezzo nota consegnata a mano agli interessati o inviata a mezzo posta elettronica.
5. Qualora il procedimento disciplinare sia relativo alla condotta messa in atto da studente o studentessa con BES ai sensi della Legge 104/92, la convocazione dell'organo competente sarà preceduta dalla convocazione straordinaria del GLO.

Art. 26 - Avvio del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è avviato con la contestazione dell'addebito allo/a studente/essa verbalizzata sul Registro Elettronico.
2. L'organo monocratico preposto all'irrogazione della sanzione è anche il responsabile del procedimento.
3. Nei casi in cui l'irrogazione della sanzione è di competenza di Organi collegiali, responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.

Art. 27- Consiglio di classe convocato per motivi disciplinari

1. Il Consiglio di classe convocato per motivi disciplinari si riunisce in composizione allargata ai Rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti e dei genitori che hanno diritto di voto, fatto salvo che il procedimento non riguardi direttamente uno o entrambi i Rappresentanti di classe. In tal caso essi devono astenersi dal voto e vengono sostituiti, a seconda dei casi, dai due, fra studentesse e studenti, risultati primo/a e secondo/a non eletto/a alle elezioni dei Rappresentanti dei Consigli di classe.
2. Parimenti nel caso di genitori Rappresentanti di classe, le cui figlie e i cui figli siano stati autori delle condotte contestate, i medesimi vengono sostituiti in ordine dal primo e/o secondo genitore non eletto Rappresentante di classe.
3. Ferma restando la finalità educativa della composizione allargata del CdC convocato per motivi disciplinari, il Dirigente scolastico prima di procedere alla convocazione, nei casi in cui la condotta o la situazione personale dello/a studente/studentessa presenti elementi di riservatezza da salvaguardare, può interpellare sul punto i genitori della studentessa e dello studente minorenne o di quello maggiorenne sulla condotta del quale l'Organo collegiale è chiamato ed esprimersi.
4. Alla seduta partecipa sempre lo studente, o la studentessa, che ha posto in essere l'infrazione accompagnato/a dai genitori se minorenne.
5. Unicamente per completezza informativa nel caso in cui il procedimento riguardi studentesse e studenti maggiorenni i genitori vengono informati dell'avvio del procedimento disciplinare, della convocazione del Consiglio di classe e della possibilità di partecipare alla seduta.
6. La seduta del Consiglio di classe si articola in due fasi:
 - la prima fase si svolge alla presenza dei docenti del Consiglio di classe, dei Rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti e dei genitori, della studentessa e dello studente autore della condotta e dei suoi genitori, se minorenne;

- la seconda fase si svolge in presenza dei docenti e dei Rappresentanti di classe di studentesse e studenti e genitori che assumono la delibera conseguente. Gli astenuti non concorrono a costituire la maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
7. Tutti i procedimenti disciplinari devono concludersi entro giorni 15 dalla contestazione della condotta verbalizzata sul Registro di classe.

Art. 28 - Consiglio di Istituto convocato per motivi disciplinari

1. Il Consiglio di Istituto convocato per motivi disciplinari si riunisce nella sua interezza. Se il procedimento riguarda direttamente una o tutte le studentesse o uno o tutti gli studenti rappresentanti di Istituto, questi non partecipano alla seduta e vengono sostituiti dalle prime studentesse o dai primi studenti non eletti.
2. Parimenti nel caso di genitori rappresentanti di Istituto, le cui figlie o i cui figli siano stati autori delle condotte oggetto di contestazione, i medesimi vengono sostituiti dai primi genitori non eletti Rappresentanti di Istituto.
3. Alla convocazione procede il Presidente del Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente scolastico.
4. Alla seduta partecipa/partecipano lo/a studente/essa o gli/le studenti/esse che ha/hanno posto in essere l'infrazione accompagnato/i dai genitori, se minorenni/i.
5. Unicamente per completezza informativa nel caso in cui il procedimento riguardi studentesse e studenti maggiorenni ai genitori vengono comunicati l'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione del Consiglio di Istituto.
6. La seduta del Consiglio si articola in due fasi:
 - la prima fase si svolge alla presenza dei componenti del Consiglio, della studentessa o dello studente autore della condotta e dei suoi genitori;
 - la seconda fase si svolge in presenza dei soli componenti del Consiglio di Istituto e si conclude con l'assunzione della delibera.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro giorni 15 dalla contestazione della condotta verbalizzata sul registro di classe con l'assunzione del provvedimento di competenza.

Art. 29 – Impugnazione della sanzione

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento, all'Organo di garanzia interno all'Istituto da parte di chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine, senza che sia stato proposto reclamo, la sanzione diventa esecutiva.

Art. 30 – Organo di garanzia interno alla scuola

1. All'interno della scuola è istituito l'Organo di garanzia dell'Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico o un suo delegato.
2. L'organo rimane in carica per un anno scolastico ed è composto da:
 - a) un docente;
 - b) un rappresentante del personale non docente;
 - c) un rappresentante delle studentesse e degli studenti;
 - d) un rappresentante dei genitori.

Tutti i componenti sono designati dal Consiglio di Istituto fra i componenti del Consiglio stesso.

3. Con le stesse formalità è prevista la designazione/elezione dei membri supplenti che devono subentrare in caso di incompatibilità. Costituiscono casi di incompatibilità i seguenti: lo/a studente/essa componente l'Organo è l'autore della condotta; il docente, o il rappresentante del personale non docente, componente l'Organo ha contestato la condotta o ha legami di parentela o affinità con lo/a studente/essa che ha posto in essere la condotta contestata; la condotta è posta in essere dal/dalla figlio/a del genitore componente l'Organo.
4. L'Organo lavora in composizione perfetta.
5. Alla convocazione dell'Organo di garanzia provvede il Dirigente scolastico. L'Organo decide nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso.
6. Nessun membro presente alla seduta può astenersi dalla votazione.
7. Se entro il termine di dieci giorni l'Organo di garanzia non si pronuncia, la sanzione è confermata.
8. Tale Organo decide, su richiesta delle studentesse e degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 31 - Violazioni del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 249/1998 integrato con il D.P.R. 134/2025)

1. Le studentesse e gli studenti, e chiunque vi abbia interesse, possono proporre reclamo contro le violazioni del "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 249/1998 integrato con il D.P.R. 134/2025) e le violazioni di detto Regolamento che sono contenute nel presente Regolamento di Istituto. La decisione è assunta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio o da un suo delegato previo parere vincolante dell'Organo di garanzia Regionale previsto e disciplinato nell'art. 5 commi da 3 a 7 del D.P.R. 249/1998 integrato con il D.P.R. 134/2025.

TITOLO IV

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 32 - Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali scolastici sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo Istituto, che sono composti dai Rappresentanti delle varie componenti interessate (Dirigente scolastico; docenti; genitori; studentesse e studenti). Elezione, composizione e funzionamento degli Organi collegiali della scuola, delle Assemblee delle studentesse e degli studenti e di quelle dei genitori sono disciplinati nel D. Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico della Scuola) e dalle disposizioni ministeriali. Sono Organi collegiali scolastici: il Consiglio di Istituto; la Giunta esecutiva; il Collegio dei Docenti; il Consiglio di classe; il Comitato di valutazione dei docenti; l'Assemblea delle studentesse e degli studenti; l'Assemblea dei genitori. La convocazione degli Organi collegiali scolastici deve avvenire almeno 5 giorni prima del loro svolgimento e deve contenere i punti all'ordine del giorno. Avendo carattere deliberativo, le sedute del Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe (aventi all'ordine del giorno gli scrutini finali, oppure l'adozione di un provvedimento disciplinare) e del Comitato di valutazione dei docenti si svolgono in presenza. In base all'art. 44 comma 6 del CCNL vigente, invece, le altre riunioni (i Consigli di classe, compresi quelli aventi all'ordine del giorno gli scrutini intermedi; i Dipartimenti disciplinari; i GLO) possono anche svolgersi in modalità a distanza, conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento delle riunioni in modalità telematica, approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 77 del 29 giugno 2020.

Art. 33 – Assemblee studentesche

1. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto e sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della classe e della scuola in funzione della formazione culturale e civile delle studentesse e degli studenti.

Art. 34 – Comitato studentesco

1. I Rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco d'Istituto, di cui fanno parte di diritto i Rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Istituto.
2. I compiti del Comitato, espressamente previsti dalla legge, sono quelli di organizzare e convocare l'Assemblea studentesca di Istituto, garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, assicurare l'ordinato svolgimento della stessa. Nella prima riunione, dopo l'elezione dei nuovi Rappresentanti, esso elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
3. Le riunioni del Comitato studentesco sono autorizzate, previa richiesta scritta, dal Dirigente scolastico in coincidenza con l'ultima ora di lezione. Il verbale delle riunioni del Comitato deve essere consegnato ai Collaboratori della Dirigenza.

Art. 35 – Assemblee di Istituto

1. All'Assemblea di Istituto partecipano tutte le studentesse e tutti gli studenti dell'Istituto.
2. Per ragioni di incapienza degli spazi interni della scuola e per ragioni di sicurezza le Assemblee delle studentesse e degli studenti del Polo Liceale e delle studentesse e degli studenti del Polo Tecnico si svolgono separatamente anche in giorni diversi. In caso di necessità, possono svolgersi anche in modalità a distanza, sulla base di un Decreto *ad hoc* del Dirigente scolastico.
3. L'Assemblea delle studentesse e degli studenti deve dotarsi di un Regolamento per il proprio funzionamento, redatto dal Comitato studentesco, deliberato dall'Assemblea e inviato in visione al Consiglio di Istituto.
4. L'Assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% delle studentesse e degli studenti di ciascuno dei due Poli ed è gestita dal Comitato studentesco, che ne cura il regolare svolgimento anche con forma autonoma di vigilanza.
5. L'Assemblea di Istituto può essere articolata in Assemblea per classi parallele.
6. Alle Assemblee può partecipare il Dirigente scolastico o un suo delegato, e i docenti che lo desiderino. È autorizzata dal Dirigente, o dai suoi Collaboratori, un'assemblea al mese, in orario antimeridiano, su richiesta scritta presentata almeno cinque giorni prima dalla data fissata. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno.
7. L'Assemblea non può essere tenuta nei trenta giorni antecedenti l'ultimo giorno di lezioni dell'anno scolastico.
8. Se le studentesse e gli studenti intendono svolgere un'Assemblea aperta a esperti di problemi sociali, culturali, artistici o scientifici, la partecipazione di detti esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
9. Al termine dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale da consegnare e conservare agli atti della Scuola.
10. Il Dirigente scolastico interviene nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea per disporre lo scioglimento.
11. A richiesta delle studentesse e degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminario e lavori di gruppo.

Art. 36 – Assemblee di classe

1. Le Assemblee di classe sono previste in misura di due ore mensili che, se richieste separatamente, devono svolgersi in due giornate distinte. Esse possono essere autorizzate a seguito di richiesta scritta da presentare almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dai Rappresentanti di classe.
2. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e la firma di consenso dei docenti in servizio nella classe nelle ore richieste per l'Assemblea.
3. L'Assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, e lo svolgimento annotato sul registro di classe.

4. I Rappresentanti di classe disciplinano l'ordinato svolgimento dell'Assemblea. Al termine deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che verrà inserito nell'apposito registro da conservare negli Uffici dei Collaboratori della Dirigenza.
5. Il docente, a seguito di specifica richiesta della classe, si allontana dall'aula durante lo svolgimento dell'Assemblea, annotandolo sul registro della classe, ed è tenuto a rimanere in prossimità dell'aula a disposizione della classe.

Art. 37 – Assemblee dei genitori

1. Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto e devono essere concordate col Dirigente scolastico.
2. Tutti i Rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato dei genitori dell'Istituto che è portavoce delle esigenze della componente genitori e si propone di favorire la comunicazione scuola-famiglia.

TITOLO V

PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO, STAGE LINGUISTICI, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Art. 38 – Percorsi per la Formazione Scuola Lavoro (FSL)

1. I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento vengono ridenominati percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL)
2. I percorsi di FSL costituiscono parte integrante del percorso formativo e sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per le studentesse e per gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno.
3. Le studentesse e gli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi sottoscrivono il Patto Formativo prima dell'inizio dei percorsi di FSL.
4. Lo studente, o la studentessa, in FSL è tenuto/a a rispettare il presente Regolamento, il Patto Formativo di cui al precedente comma e la normativa in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto applicabili.
5. Il Dirigente scolastico, sentiti i *tutor* esterno ed interno, può disporre con decreto l'interruzione delle attività di FSL nei confronti della studentessa o dello studente che viola le disposizioni di cui al punto precedente.

Art. 39 – Stage linguistici, viaggi e visite di istruzione

1. La scuola riconosce a *stage* linguistici, visite guidate e viaggi di istruzione una precisa valenza formativa che, al pari di altre attività didattiche integrative, costituiscono elementi di arricchimento dell'Offerta Formativa. Tali attività esigono una preventiva fase di progettazione condivisa dai Dipartimenti, dai Consigli di classe e, infine, dal Collegio dei Docenti, nonché un'attività di monitoraggio e valutazione perché il conseguimento degli obiettivi presuppone il rispetto di procedure concordate.
2. Le regole relative alle iniziative e all'organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione sono definite da apposito Regolamento.
3. La partecipazione di ciascuna classe alle attività previste nel presente articolo è di competenza del Consiglio di classe.

TITOLO VI

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) NEI CASI DI IMPEDIMENTO ALLA FREQUENZA DELLE LEZIONI IN PRESENZA

Art. 40 – Definizioni

1. Con l'adozione della DDI sono stati introdotti nuovi termini, nuovi acronimi e vengono utilizzati nuovi strumenti.
 - a) Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di II grado, in cui all'aula come ambiente fisico di apprendimento si sostituisce un ambiente virtuale;
 - b) per attività sincrone si intendono lezioni con interazione diretta e contemporanea del docente, delle studentesse e degli studenti attraverso la videolezione. Presupposto della lezione sincrona è l'interattività costante e in tempo reale;
 - c) per device si intende un dispositivo digitale smartphone, notebook, tablet o PC in grado di connettersi alla rete internet;
 - d) per piattaforma si intende l'ambiente di apprendimento digitale dove svolgere le lezioni, condividere documenti, creare classi virtuali, dove interagiscono i docenti e lo studente autorizzato alla DDI, tramite l'accesso con un account istituzionale;
 - e) per account istituzionale si intende l'identificativo personale di accesso a tutti i servizi digitali in piattaforma ed accessibile da qualsiasi device collegato ad internet.
 - f) repository è l'archivio dei dati personali, all'interno della piattaforma utilizzata. Nel repository sono raccolti dati, compiti, elaborati, informazioni, videolezioni, ecc., accessibili tramite l'account istituzionale.

Art. 41 – Scopi

1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione alle studentesse e agli studenti che, per comprovati motivi di salute (es.: convalescenza post-operatoria; temporanea impossibilità a deambulare; malattia; ecc.), dovessero assentarsi dalle attività didattiche in presenza per almeno 7 giorni di lezione, la Scuola può autorizzare – su richiesta della famiglia - la attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), che è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, in cui all'aula come ambiente fisico di apprendimento si sostituisce un ambiente virtuale.

Art. 42 – Modalità di richiesta di attivazione della DDI

1. I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, di uno/a studente/essa che si dovesse trovare nella condizione descritta nell'articolo 40, comma 1, hanno la facoltà di richiedere al Dirigente scolastico l'attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), nell'osservanza dei seguenti passaggi:
 - ✓ invio della richiesta formale al Dirigente scolastico per mezzo dell'indirizzo di posta istituzionale ltis00100r@istruzione.it, avente come oggetto *Richiesta attivazione DDI*, in cui indicare i dati della studentessa o dello studente (cognome; nome; classe, sezione e percorso/indirizzo frequentato) e a cui obbligatoriamente allegare:
 - la scansione dei documenti di identità di entrambi i genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale;

- la scansione del certificato medico specialistico, attestante la prognosi.
 - ✓ Il Dirigente scolastico, constatata la validità e la completezza della domanda, darà comunicazione di accoglimento, o di diniego, alla famiglia interessata.
2. In caso di accoglimento della domanda, il Dirigente scolastico informerà tramite il Registro Elettronico il Consiglio di classe interessato, chiedendo la attivazione della DDI a partire dal primo giorno utile.

Art. 43 – Modalità di svolgimento della DDI

1. Lo studente, o la studentessa, autorizzato/a a svolgere la DDI sarà tenuto a osservare l'orario scolastico in vigore nella classe di appartenenza: dovrà pertanto seguire le lezioni dalla prima all'ultima ora prevista, tramite l'indirizzo di collegamento (*link*) che il docente della prima ora condividerà con l'interessato/a attraverso l'indirizzo di posta elettronica @iisramadu.edu.it della studentessa o dello studente stesso.
2. Al fine di semplificare la fruizione delle lezioni nonché l'accesso ai materiali didattici, la scuola individua due piattaforme di riferimento, Moodle E-Learning e GSuite for Education, che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della *privacy* e che, complementandosi reciprocamente, assicurano un agevole svolgimento dell'attività sincrona, risultando fruibili qualsiasi sia il tipo di *device* (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione e consentendo di fatto lo "spostamento" in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento. In particolare, tutte le lezioni in modalità sincrona a distanza avverranno tramite l'applicazione di teleconferenza **G-Meet**.
3. Per la sola fruizioni dei materiali didattici è possibile anche utilizzare la sezione "Didattica" del Registro Elettronico.

Art. 44 – Soggetti coinvolti nella DDI

1. Nelle attività in sincrono previste dalla DDI, la lezione si svolge in via esclusiva tra lo studente, o la studentessa, autorizzato a collegarsi a distanza, i docenti e il restante gruppo classe presenti, invece, in aula fisica. Per quanto concerne lo studente, o la studentessa, collegato a distanza, chiunque, anche nella qualità di genitore, presenzi, intervenga o interferisca durante lo svolgimento delle attività in sincrono è considerato terzo, cioè estraneo alla lezione. Di conseguenza la presenza, palese o nascosta, di persone diverse dallo studente autorizzato alla DDI, dunque alle attività in sincrono, gli eventuali interventi e le interferenze costituiscono violazione della *privacy* di ogni partecipante e configurano modalità di controllo sull'espletamento delle prestazioni lavorative dei docenti. Dette violazioni sono perseguibili civilmente e penalmente da tutte le parti e le persone offese.

Art. 45 – Disconnessione (uscita) anticipata

1. In caso di disconnessione anticipata dalle lezioni per motivi urgenti e comprovati, i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dovranno inviare una richiesta – tramite l'indirizzo di posta elettronica ltis00100r@istruzione.it - ai Collaboratori della Dirigenza di riferimento (Polo Liceale oppure Polo Tecnico), che appunteranno nel RE l'autorizzazione della studentessa o dello studente a disconnettersi anticipatamente dalle attività a distanza, in modo da renderla visibile al Consiglio di classe interessato.

Art. 46 – Doveri della studentessa e dello studente in DDI

1. Lo/a studente/essa autorizzato/a alla DDI è tenuto/a, in sintesi, all'osservanza dei seguenti doveri:
 - a) presentarsi con rigorosa puntualità alle lezioni sincrone;
 - b) seguire le lezioni in sincrono di tutte le discipline, dalla prima all'ultima ora di lezione prevista;
 - c) posizionarsi nella postazione in maniera corretta e con un abbigliamento adeguato;
 - d) mantenere la webcam accesa e con una inquadratura del viso o a mezzobusto;
 - e) non mangiare durante le lezioni e non usare il telefono cellulare;
 - f) svolgere le lezioni in un ambiente, per quanto possibile, riservato e silenzioso;
 - g) tenere il microfono spento per evitare sovrapposizioni di voce e rumori di fondo, salvo diverse indicazioni del docente;
 - h) utilizzare possibilmente auricolari o cuffie;
 - i) rispettare il docente e il lavoro che quest'ultimo svolge durante le attività in sincrono;
 - j) accedere alle lezioni in sincrono esclusivamente utilizzando l'account istituzionale con dominio @iisramadu.edu.it;
 - k) non condividere con estranei l'indirizzo di collegamento (link) alla lezione;
 - l) chiudere tutte le altre applicazioni dei device disponibili durante le lezioni;
 - m) rispettare le modalità per intervenire stabilite dal docente;
 - n) non registrare la lezione senza il consenso preventivo del docente;
 - o) non diffondere il materiale predisposto dal docente, caricato o condiviso in piattaforma o in repository in locale o in cloud;
 - p) non disconnettersi o allontanarsi pretestuosamente dalle lezioni;
 - q) non condividere materiale o messaggi offensivi e non consoni al contesto sugli schermi o nella chat.
2. L'inosservanza dei doveri costituisce infrazione; comporta l'apertura del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni specifiche previste nella Tabella D allegata al presente Regolamento.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE E ALL'UTILIZZO
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

Art. 47 – Introduzione e utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) a scuola

1. Le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche" costituiscono un quadro di riferimento per l'adozione consapevole e responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche.
- 2 . L'introduzione di strumenti di IA nell'istituzione scolastica deve avvenire per fasi: analisi del contesto, individuazione dei bisogni e delle aree specifiche di applicazione, attuazione di percorsi formativi per il personale, sviluppo di abilità e conoscenze da parte degli studenti per evitare rischi.
3. L'introduzione degli strumenti di IA richiede una riflessione condivisa all'interno della comunità educante e democratica e tempi ragionevoli per l'elaborazione di una regolamentazione interna idonea ad assicurarne l'utilizzo "adeguato, sicuro, affidabile, etico e responsabile" nella pratica educativa e didattica a cui la Scuola ha cominciato a lavorare.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Disposizioni finali, transitorie e di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.
2. Il servizio di comodato d'uso dei libri di testo e dei dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali è disciplinato da distinto Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
3. Le regole di comportamento delle studentesse e degli studenti in Palestra e nei Laboratori possono essere ulteriormente definite da appositi Regolamenti.
4. Ferma restando la competenza del Consiglio di Istituto nell'adozione del Regolamento, le modifiche dovute a esigenze sopravvenute o ad aggiornamenti delle normative saranno elaborate da una Commissione appositamente costituita e composta da docenti, genitori, studenti e dalla Dirigente Scolastica.

ALLEGATO 1

Violazioni – Sanzioni - Organo competente ad irrogarle

TABELLA A - Infrazioni di lieve entità

N.	Condotta posta in essere	Sanzione	Organo Competente
1	Disturbo delle lezioni/attività didattiche all'interno della propria classe	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
2	Inosservanza delle disposizioni impartite dal docente per lo svolgimento della lezione/attività didattica	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
3	Ritardo reiterato nella giustificazione di assenze e ritardi	Richiamo sul Registro Elettronico	Coordinatore di classe
4	Uso occasionale di espressioni o assunzione di comportamenti non consoni al contesto scolastico anche non dirette alle singole persone,	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
	Uso reiterato di turpiloquio o espressioni blasfeme nel contesto scolastico	Allontanamento dalle lezioni per giorni uno	Consiglio di classe
5	Uso di abbigliamento non consono all'istituzione scolastica	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
6	Mancato deposito del telefono cellulare nell'organizer dell'ambiente di apprendimento	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
	Deposito del telefono cellulare acceso nell'organizer dell'ambiente di apprendimento	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
	Uso del telefono cellulare durante l'orario scolastico	Ammonizione d'ufficio con decreto	Dirigente Scolastico o collaboratori della Dirigenza
	Uso non autorizzato di tablet, notebook o smartwatch durante la lezione	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
7	Rifiuto di fornire il proprio nome e cognome al Dirigente scolastico, al personale docente o A.T.A. che ne facciano richiesta.	Ammonizione d'ufficio con decreto	Dirigente Scolastico
8	Disturbo di lezioni o attività didattiche di altre classi in ambienti di apprendimento diversi dalla propria aula	Richiamo sul Registro Elettronico	Docente
9	Mancato rispetto delle regole comportamentali connesse all'adozione di specifiche metodologie didattiche	Ammonizione	Dirigente Scolastico
10	Superamento del numero di cinque ritardi in ingresso in un quadrimestre	Ammonizione d'ufficio con decreto	Dirigente Scolastico
11	Assenza collettiva arbitraria della classe dalle lezioni	Ammonizione d'ufficio con decreto	Dirigente Scolastico
12	Accesso e permanenza in ambienti diversi da quelli per i quali il docente dell'ora ha concesso il permesso di uscire dall'aula	Allontanamento dalle lezioni per giorni uno	Consiglio di classe

13	Uscite non autorizzate dall'aula o dagli ambienti dove si stanno svolgendo le attività didattiche	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni due	Consiglio di classe
14	Uso non autorizzato di telefoni cellulari, tablet, smartwatch, dispositivi digitali e materiali durante le verifiche, le prove comuni, le simulazioni di prove d'esame	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni due	Consiglio di classe
15	Raggiungimento di cinque sanzioni relative alle infrazioni da 1 a 11	Allontanamento dalle lezioni per giorni uno	Consiglio di classe

TABELLA B - Infrazioni gravi

N.	Condotta posta in essere	Sanzione	Organo Competente
1	Riprese fotografiche o filmate non autorizzate di studentesse e studenti, personale e ambienti all'interno della scuola o di materiale del docente	Allontanamento dalle lezioni per giorni tre	Consiglio di classe
2	Uso di espressioni o assunzioni di comportamenti offensivi della dignità personale nei confronti dei compagni	Allontanamento dalle lezioni da tre a quattro giorni	Consiglio di classe
3	Uso di espressioni o assunzione di comportamenti offensivi della dignità personale e professionale nei confronti del Dirigente scolastico, del personale docente e non docente	Allontanamento dalle lezioni da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
4	Danni a beni, arredi, strumentazioni della scuola, dispositivi di sicurezza della scuola e presenti nella scuola	Allontanamento dalle lezioni da tre a cinque giorni e risarcimento del danno	Consiglio di classe
5	Violazione disposizioni delle norme di sicurezza	Allontanamento dalle lezioni da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
6	Uscite non autorizzate dall'Istituto	Allontanamento dalle lezioni da tre a quattro giorni	Consiglio di classe
7	Commerci non autorizzati nei locali della scuola	Allontanamento dalle lezioni da tre a cinque giorni	Consiglio di classe

TABELLA C - Infrazioni gravissime

N.	Condotta posta in essere	Sanzione	Organo Competente
1	Minacce e ricatti a compagni o al personale della scuola	Allontanamento dalle lezioni da cinque a dieci giorni	Consiglio di classe
2	Atti di bullismo e di cyberbullismo	Allontanamento dalle lezioni da cinque a quindici giorni	Consiglio di classe, acquisito il parere del Team Antibullismo
3	Alterazione di documenti della scuola o prodotti alla scuola.	Allontanamento da cinque a dieci giorni	Consiglio di classe
4	Falsificazione di firma su documenti della scuola	Allontanamento da cinque a dieci giorni	Consiglio di classe
5	Furti ai danni della scuola, dei compagni e del personale scolastico	Allontanamento dalle lezioni da cinque a dieci giorni e riparazione del danno	Consiglio di classe
6	Diffusione in rete di riprese fotografiche o filmate non autorizzate, effettuate all'interno della scuola, aventi ad oggetto ambienti e/o persone da parte di studente di età inferiore agli anni 16	Allontanamento dalle lezioni da otto a dodici giorni	Consiglio di classe
	Se la stessa condotta è posta in essere da studente di età superiore a 16 anni	Allontanamento dalle lezioni per giorni quindici	Consiglio di classe
7	Azioni od omissioni che costituiscono pericolo per l'incolumità della persona e/o che arrecano danno all'incolumità della persona	Allontanamento dalle lezioni da cinque a sette giorni	Consiglio di classe
	Azioni od omissioni che costituiscono pericolo per l'incolumità della persona e/o che arrecano danno all'incolumità della persona posti in essere nei momenti ricreativi (intervallo, pause didattiche, visite e viaggi di istruzione)	Allontanamento dalle lezioni da cinque a nove giorni	Consiglio di classe
	Atti compiuti con dolo che arrecano danni a beni, strumenti e arredi della scuola e che generano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici e risarcimento del danno	Consiglio di Istituto
8	Atti compiuti con dolo che arrecano danno ai dispositivi di sicurezza presenti nella scuola	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici e risarcimento del danno	Consiglio di Istituto
9	Aggressione fisica o verbale a compagni o al personale della scuola	Allontanamento dalle lezioni oltre quindici giorni	Consiglio di Istituto
10	Detenzione e uso di sostanze stupefacenti all'interno della scuola	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici	Consiglio di Istituto

11	Spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della scuola	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto
12	Azioni di interruzione del servizio di istruzione e/o occupazione degli ambienti scolastici	Allontanamento dalle lezioni superiori a giorni quindici	Consiglio di Istituto
13	Azioni e atti intenzionali di particolare allarme sociale previsti e puniti come reati	Allontanamento fino al termine dell'anno Scolastico e esclusione dallo scrutinio finale/ mancata ammissione all'esame di maturità	Consiglio di Istituto

Le condotte contemplate nella Tabella C configurano reati, pertanto la scuola ha l'obbligo di segnalarle agli organi di Polizia competenti.

TABELLA D - Infrazioni commesse nello svolgimento delle attività sincrone a distanza (*)

N.	Condotta posta in essere	Sanzione	Organo Competente
1	Registrazione non autorizzata dal docente delle lezioni in sincrono	Allontanamento dalle lezioni fino a giorni due	Consiglio di classe
2	Inosservanza del disposto degli artt. da 43 a 46	Allontanamento dalle lezioni per giorni due	Consiglio di classe
3	Condivisione sullo schermo o in chat di materiali e messaggi offensivi e/o inadeguati al contesto Scolastico	Allontanamento dalle lezioni da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
4	Mancato rispetto delle condizioni previste nel Regolamento finalizzate a isolare l'ambiente dal quale si partecipa alle lezioni da rumori e situazioni offensive e non consone all'ambiente scolastico.	Allontanamento dalle lezioni da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
5	Diffusione di link e credenziali a terzi non autorizzati per l'accesso alle lezioni	Allontanamento dalle lezioni da otto a dieci giorni	Consiglio di classe
6	Registrazione e/o diffusione in rete delle attività svolte anche durante l'esercizio dei diritti di Assemblea (di classe, di Istituto, Comitato studentesco).	Allontanamento dalle lezioni superiore a giorni quindici	Consiglio di Istituto

(*) Le infrazioni commesse in rete saranno segnalate dalla Scuola alla Polizia Postale per gli accertamenti di competenza finalizzati all'individuazione degli autori che, in base alle violazioni commesse, sono perseguibili anche penalmente.

Qualora le condotte poste in essere siano lesive della normativa sulla privacy o violino i diritti dei lavoratori, la Scuola e le persone lese dalla condotta promuoveranno le confacenti azioni in sede civile e penale.